

TE/PZ015
0002978 - 23/06/2015

Spett. le
Autorità per l'Energia elettrica il gas
e il sistema idrico
Dipartimento per la Regolazione
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

PEC: dipartimento_regolazione.aeegsi@pec.energia.it

Oggetto: DCO 239/2015/R/eel – Regime di compensazione economica per le riduzioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto con Francia, Austria e Slovenia per il 2016. Possibile revisione dei criteri di determinazione dei volumi allocabili su base annuale e mensile

Si trasmette in allegato la risposta di Terna S.p.A. al documento di consultazione in oggetto.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i più migliori saluti.


Luigi de Francisci

All.: c.s.

Copia: AD-TRI, DSC

DCO 239/2015- Regime di compensazione economica per le riduzioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto con Francia, Austria e Slovenia per il 2016. Possibile revisione dei criteri di determinazione dei volumi allocabili su base annuale e mensile

In linea generale Terna apprezza la scelta dell'Autorità di raccogliere le opinioni degli operatori in merito al regime di firmness da adottare a partire dal 2016 al fine di orientare la scelta in materia e favorire il processo di armonizzazione a livello europeo. Più specificamente, Terna ritiene corretta l'impostazione in base alla quale lo schema di compensazione dei curtailment di capacità cross-border effettuati prima della long term firmness deadline debba essere collegato alla metodologia di ripartizione della capacità disponibile tra i diversi orizzonti temporali di allocazione. In aggiunta, come giustamente ricordato nel documento di consultazione, i confini italiani presentano delle caratteristiche peculiari sia in termini di quantitativi di capacità allocati su base long term che di differenziali di prezzo dei quali occorre tener conto in maniera specifica anche in sede di implementazione delle Linee Guida per l'allocazione della capacità di trasmissione nel lungo termine (Forward Capacity allocation Guidelines).

Preliminarmente si evidenziano i seguenti aspetti:

- come previsto dal Regolamento CE 714/2009, i proventi derivanti dall'allocazione della capacità di trasmissione non sono nella libera disponibilità di Terna ma, come noto, sono destinati alla riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete, per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale, attraverso la riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento, di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 (c.d. uplift) come copertura dei costi sostenuti da Terna per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, nell'ambito del mercato per i servizi di dispacciamento;
- gli scenari posti in consultazione sono stati elaborati sulla base di dati storici e, in quanto tali, potrebbero non tenere in debita considerazione le possibili evoluzioni dei mercati e delle strategie degli operatori in corrispondenza della modifica del regime di firmness;
- l'ipotesi di adottare soluzioni di firmness diverse per ciascuna frontiera italiana sui cui è attivo il market coupling non contribuirebbe al processo di armonizzazione in corso e potrebbe avere impatti sull'efficacia stessa dell'allocazione della capacità;
- la definizione del regime di firmness comporta la modifica del calcolo della capacità crossborder da allocare sul lungo termine. Al riguardo si ricorda come l'attuale versione del FCA contiene, oltre alle previsioni relative al regime di firmness, anche i metodi di calcolo associati della capacità crossborder da allocare sul lungo termine. Stante l'obiettivo dell'Autorità di non incorrere in un incremento degli oneri specifici di sistema, poiché l'eventuale early implementation del FCA sarebbe parziale, coinvolgendo le sole regole di firmness ma non anche il metodo di calcolo della capacità per le allocazioni long term, a fronte di un passaggio dal regime di compensazione a prezzo iniziale d'asta ad un regime di compensazione a market spread, l'ipotesi percorribile sarebbe quella di procedere ad allocare sul long term un livello di

capacità per il quale si stima un livello di rischio di curtailment basso. In ogni caso anche in questa ipotesi non si può escludere del tutto la possibilità di extra oneri a carico del sistema.

Q1. Si ritiene condivisibile che l'eventuale modifica del regime di firmness venga fatta cercando comunque di mantenere inalterata la spesa annua mediamente sostenuta da Terna per la compensazione dei diritti allocati?

In considerazione del ruolo di soggetto responsabile della determinazione dei volumi di capacità di trasporto transfrontaliera da allocare su base annuale e mensile, Terna ritiene di dover limitare la risposta al quesito ad osservazioni di natura tecnica, lasciando agli altri operatori la formulazione di valutazioni di altra natura.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare come l'imprevedibilità delle variabili che determinano la spesa per la compensazione dei diritti (volumi di curtailment e prezzi di mercato) non renda possibile determinare in maniera affidabile per il futuro un volume di diritti da allocare che consenta di mantenere inalterata la spesa annua mediamente sostenuta per le compensazioni.

Pertanto, come detto in premessa, a fronte di un passaggio da un regime di compensazione a prezzo iniziale d'asta ad un regime di compensazione a market spread, l'obiettivo formulato dall'Autorità di mantenere inalterata la spesa per la compensazione dei diritti potrebbe essere perseguito da Terna esclusivamente attraverso la riduzione del volume di diritti da allocare su base annuale e mensile ad un livello di capacità cui si stima sia associato un rischio di curtailment basso.

Q2. Alla realizzazione di quale scenario si ritiene preferibile che l'Autorità orienti le proprie decisioni nell'approvare le Access rules valide per il 2016?

Terna ritiene opportuno evidenziare le proprie perplessità di natura tecnica in relazione all'efficacia dello scenario 2 rispetto all'obiettivo di tenere inalterati i costi di firmness in quanto la modalità di calcolo del livello di capacità long term da allocare si basa sui valori storici medi dei prezzi di mercato e dei prezzi d'asta e potrebbe pertanto non garantire l'effettiva sterilizzazione del rischio futuro di extra oneri per il sistema in caso di curtailment.

L'opzione che consente di mitigare il rischio di incorrere in costi aggiuntivi associati ai curtailment effettuati (e rimborsati a market spread) è la riformulazione del calcolo dell' ATC long term secondo la metodologia Bottom Up. Tale conclusione è già stata espressa da tutti i TSO dei confini nord italiani in occasione dell'Implementation Group meeting del 4 maggio 2015.

In relazione allo scenario 3 si ritiene opportuno, infine, segnalare le difficoltà operative nella gestione di un cap di spesa su base annuale, in quanto l'attuale regolazione delle compensazioni con gli operatori

avviene su base mensile, pertanto l'adozione di cap annuale comporterebbe la regolazione su base mensile soggetta a conguaglio annuale, con svantaggi sia per gli operatori che per il sistema.